

Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono

Concluso a Pechino il 3 dicembre 1999

Approvato dall'Assemblea federale il 6 giugno 2002²

Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 28 agosto 2002

Entrato in vigore per la Svizzera il 26 novembre 2002

(Stato 8 marzo 2012)

Art. 1 Emendamento

A. Articolo 2 paragrafo 5

Al paragrafo 5 dell'articolo 2 del Protocollo³, le parole: *articoli che vanno da 2A a 2E* saranno sostituite da: *articoli che vanno da 2A a 2F*

B. Articolo 2 paragrafi 8 a) e 11

Al paragrafo 8 lettera a) e al paragrafo 11 dell'articolo 2 del Protocollo, le parole: *articoli che vanno da 2A a 2H* saranno sostituite da: *articoli che vanno da 2A a 2I*

C. Articolo 2F paragrafo 8

Dopo il paragrafo 7 dell'articolo 2F del Protocollo, occorre aggiungere il seguente paragrafo:

8. Ogni Parte che produce una o più di queste sostanze garantisce che, per il periodo di dodici mesi a partire dal 1° gennaio 2004 e per ogni successivo periodo di dodici mesi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'Allegato C non superi, annualmente, un valore medio tra:

- il livello calcolato di consumo nel 1989 delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'Allegato C, sommato al 2,8 per cento del livello calcolato di consumo nel 1989 delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'Allegato A;
- il livello calcolato di produzione nel 1989 delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'Allegato C, sommato al 2,8 per cento del livello calcolato di produzione nel 1989 delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'Allegato A.

Tuttavia, onde soddisfare il fabbisogno nazionale di base delle Parti operanti ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 5, il livello calcolato di produzione di una Parte può superare fino ad un massimo del 15 per cento il suo livello calcolato di produzione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'Allegato C di cui più sopra.

RU 2003 3294; FF 2002 906

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU 2003 3287

³ RS 0.814.021

D. *Articolo 2I*

Dopo l'articolo 2H del Protocollo va inserito il seguente articolo:

Articolo 2I Bromoclorometano

Ciascuna Parte garantisce che, durante il periodo di dodici mesi a partire dal 1° gennaio 2002 e per ogni successivo periodo di dodici mesi, il suo livello calcolato di consumo e di produzione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo III dell'Allegato C non superi il valore zero. Il presente paragrafo si applica salvo il caso in cui le Parti decidano di consentire un livello di produzione o di consumo per usi che esse convengono di considerare essenziali.

E. *Articolo 3*

All'articolo 3 del Protocollo, le parole: *articoli 2, 2A a 2H* sono sostituite da: *articoli 2, da 2A a 2I*

F. *Articolo 4 paragrafi 1quinquies e 1sexies*

I seguenti paragrafi sono aggiunti all'articolo 4 del Protocollo dopo il paragrafo 1^{quater}:

1^{quinquies}. A partire dal 1° gennaio 2004, ciascuna Parte vieta l'importazione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'Allegato C dagli Stati che non sono Parte al Protocollo.

1^{sexies}. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna Parte vieta l'importazione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo III dell'Allegato C dagli Stati che non sono Parte al Protocollo.

G. *Articolo 4 paragrafi 2quinquies e 2sexies*

I seguenti paragrafi sono aggiunti all'articolo 4 del Protocollo dopo il paragrafo 2^{quater}:

2^{quinquies}. A partire dal 1° gennaio 2004, ciascuna Parte vieta l'esportazione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'Allegato C verso gli Stati non aderenti al Protocollo.

2^{sexies}. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna Parte vieta l'esportazione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo III dell'Allegato C verso gli Stati che non sono Parte al Protocollo.

H. *Articolo 4 paragrafi 5 a 7*

Ai paragrafi da 5 a 7 dell'articolo 4 del Protocollo, le parole: *Allegati A e B, gruppo II degli Allegati C ed E* sono sostituite da: *Allegati A, B, C, ed E*

I. *Articolo 4 paragrafo 8*

Al paragrafo 8 dell'articolo 4 del Protocollo, le parole: *articoli che vanno da 2A a 2E, articoli 2G e 2H* sono sostituite da: *articoli che vanno da 2A a 2I*

J. *Articolo 5 paragrafo 4*

Al paragrafo 4 dell'articolo 5 del Protocollo, le parole: *articoli che vanno da 2A a 2H* sono sostituite da: *articoli che vanno da 2A a 2I*

K. *Articolo 5 paragrafi 5 e 6*

Ai paragrafi 5 e 6 dell'articolo 5 del Protocollo, le parole: *articoli che vanno da 2A a 2E* sono sostituite da: *articoli che vanno da 2A a 2E e articolo 2I*

L. *Articolo 5 paragrafo 8^{ter} a)*

Alla fine del paragrafo 8^{ter} lettera a) dell'articolo 5 del Protocollo va aggiunta la seguente frase:

Dal 1° gennaio 2016, ogni Parte operante ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo è tenuta a conformarsi con le disposizioni di cui al paragrafo 8 dell'articolo 2F e, a titolo di riferimento dell'ottemperanza alle disposizioni citate, utilizza il valore medio dei suoi livelli calcolati di produzione e di consumo nel 2015.

M. *Articolo 6*

All'articolo 6 del Protocollo, le parole: negli articoli che vanno da 2A a 2H saranno sostituite da: negli articoli che vanno da 2A a 2I

N. *Articolo 7 paragrafo 2*

Al paragrafo 2 dell'articolo 7 del Protocollo, le parole: *degli Allegati B e C* saranno sostituite da: *dell'Allegato B e dei gruppi I e II dell'Allegato C*

O. *Articolo 7 paragrafo 3*

Dopo la prima frase del paragrafo 3 dell'articolo 7 del Protocollo va aggiunta la seguente frase:

Ogni Parte fornisce al Segretariato le statistiche dei quantitativi annui delle sostanze controllate di cui all'Allegato E utilizzate a fini di quarantena e nelle operazioni di pre-imbarco.

P. *Articolo 10*

Al paragrafo 1 dell'articolo 10 del Protocollo, le parole: *articoli che vanno da 2A a 2E* saranno sostituite da: *articoli che vanno da 2A a 2E e articolo 2I*

Q. *Articolo 17*

All'articolo 17 del Protocollo, le parole: *articoli che vanno da 2A a 2H* saranno sostituite da: *articoli che vanno da 2A a 2I*

R. *Allegato C*

All'Allegato C del Protocollo è aggiunto il seguente gruppo:

Gruppo	Sostanza	Numero di isomeri	Potenziale di riduzione dello strato d'ozono
Gruppo III			
CH ₂ BrCl	bromoclorometano	1	0,12

Art. 2 Collegamenti con l'emendamento del 1997

Nessuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica può depositare uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente emendamento senza avere precedentemente o contestualmente depositato un analogo strumento relativo all'emendamento adottato in occasione della nona riunione delle Parti tenutasi a Montreal il 17 settembre 1997.

Art. 3 Entrata in vigore

1. Il presente emendamento entra in vigore il 1° gennaio 2001, a condizione che siano stati depositati almeno venti strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dello stesso da parte di Stati o organizzazioni regionali d'integrazione economica che sono Parti contraenti al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Se per tale data questa condizione non è soddisfatta, l'emendamento entra in vigore il novantanovesimo giorno successivo a quello in cui la condizione è soddisfatta.

2. Ai fini del paragrafo 1, gli strumenti depositati dalle organizzazioni regionali d'integrazione economica non sono aggiunti al computo di quelli depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.

3. Una volta entrato in vigore ai sensi del paragrafo 1, per tutte le altre Parti al Protocollo il presente strumento entra in vigore il novantanovesimo giorno successivo al deposito da parte di queste ultime del relativo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione l'8 marzo 2012⁴

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Afghanistan	17 giugno	2004 A	15 settembre	2004
Albania	25 maggio	2006 A	23 agosto	2006
Algeria	6 agosto	2007	4 novembre	2007
Andorra	26 gennaio	2009 A	26 aprile	2009
Angola	21 giugno	2011 A	19 settembre	2011
Antigua e Barbuda	29 giugno	2010 A	27 settembre	2010
Argentina	28 agosto	2006	26 novembre	2006
Armenia	18 dicembre	2008	18 marzo	2009
Australia	17 agosto	2005	15 novembre	2005
Austria	23 settembre	2004	22 dicembre	2004
Bahamas	16 marzo	2005	14 giugno	2005
Bangladesh	24 agosto	2010 A	22 novembre	2010
Barbados	10 dicembre	2002 A	10 marzo	2003
Belarus	13 marzo	2007	11 giugno	2007
Belgio	6 aprile	2006	5 luglio	2006
Belize	17 gennaio	2008	16 aprile	2008
Benin	16 novembre	2007	14 febbraio	2008
Bhutan	23 agosto	2004 A	21 novembre	2004
Bosnia ed Erzegovina	11 ottobre	2011 A	9 gennaio	2012
Brasile	30 giugno	2004	28 settembre	2004
Brunei	3 marzo	2009 A	1° giugno	2009
Bulgaria	15 aprile	2002 A	14 luglio	2002
Burkina Faso	11 novembre	2002	9 febbraio	2003
Burundi	18 ottobre	2001	25 febbraio	2002
Cambogia	31 gennaio	2007 A	1° maggio	2007
Camerun	21 agosto	2009	19 novembre	2009
Canada	9 febbraio	2001	25 febbraio	2002
Capo Verde	30 novembre	2011	28 febbraio	2012
Ceca, Repubblica	9 maggio	2001	25 febbraio	2002
Centrafricana, Repubblica	29 maggio	2008	27 agosto	2008
Cile	3 maggio	2000	25 febbraio	2002
Cina	19 maggio	2010	17 agosto	2010
Hong Kong	19 maggio	2010	17 agosto	2010
Macao	19 maggio	2010	17 agosto	2010
Cipro	2 settembre	2004	1° dicembre	2004
Colombia	15 settembre	2006 A	14 dicembre	2006

⁴ RU 2003 3298, 2004 3925, 2005 2345, 2006 847 2975, 2007 5087, 2009 3723, 2010 1465, 2011 831 e 2012 1569.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Comore	2 dicembre	2002 A	2 marzo	2003
Congo (Brazzaville)	19 ottobre	2001 A	25 febbraio	2002
Congo (Kinshasa)	23 marzo	2005 A	21 giugno	2005
Corea (Nord)	13 dicembre	2001 A	13 marzo	2002
Corea (Sud)	9 gennaio	2004	8 aprile	2004
Costa Rica	1° dicembre	2008	1° marzo	2009
Croazia	25 aprile	2002	24 luglio	2002
Cuba	12 settembre	2005	11 dicembre	2005
Danimarca	24 settembre	2003	23 dicembre	2003
Dominica	7 marzo	2006 A	5 giugno	2006
Dominicana, Repubblica	1° ottobre	2009	30 dicembre	2009
Egitto	6 marzo	2009	4 giugno	2009
El Salvador	13 novembre	2007 A	11 febbraio	2008
Emirati Arabi Uniti	16 febbraio	2005 A	17 maggio	2005
Eritrea	5 luglio	2005 A	3 ottobre	2005
Estonia	22 dicembre	2003	21 marzo	2004
Etiopia	25 novembre	2009	23 febbraio	2010
Figi	19 febbraio	2007 A	20 maggio	2007
Filippine	23 maggio	2006	21 agosto	2006
Finlandia	18 giugno	2001	25 febbraio	2002
Francia	25 luglio	2003	23 ottobre	2003
Gabon	4 dicembre	2000 A	25 febbraio	2002
Gambia	30 aprile	2008	29 luglio	2008
Georgia	8 aprile	2011 A	7 luglio	2011
Germania	28 ottobre	2002	26 gennaio	2003
Ghana	8 agosto	2005 A	6 novembre	2005
Giamaica	24 settembre	2003 A	23 dicembre	2003
Giappone	30 agosto	2002	28 novembre	2002
Giordania	1° febbraio	2001	25 febbraio	2002
Grecia	27 gennaio	2006	27 aprile	2006
Grenada	12 gennaio	2004 A	11 aprile	2004
Guatemala	21 gennaio	2002 A	21 aprile	2002
Guinea	28 febbraio	2012 A	28 maggio	2012
Guinea equatoriale	11 luglio	2007 A	9 ottobre	2007
Guinea-Bissau	12 novembre	2002 A	10 febbraio	2003
Guyana	2 giugno	2008	31 agosto	2008
Honduras	14 settembre	2007 A	13 dicembre	2007
India	3 marzo	2003 A	1° giugno	2003
Indonesia	26 gennaio	2006	26 aprile	2006
Iraq	25 giugno	2008 A	23 settembre	2008
Irlanda	6 ottobre	2005	4 gennaio	2006
Islanda	31 marzo	2004	29 giugno	2004
Isole Cook	22 dicembre	2003 A	21 marzo	2004

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Isole Marshall	19 maggio	2004 A	17 agosto	2004
Israele	15 aprile	2004	14 luglio	2004
Italia	22 ottobre	2004	20 gennaio	2005
Kirghizistan	5 ottobre	2005	3 gennaio	2006
Kiribati	9 agosto	2004 A	7 novembre	2004
Kuwait	30 luglio	2007 A	28 ottobre	2007
Laos	28 giugno	2006 A	26 settembre	2006
Lesotho	15 aprile	2010 A	14 luglio	2010
Lettonia	9 luglio	2004	7 ottobre	2004
Libano	21 novembre	2008 A	19 febbraio	2009
Liberia	30 novembre	2004 A	28 febbraio	2005
Liechtenstein	23 dicembre	2003	22 marzo	2004
Lituania	17 marzo	2004	15 giugno	2004
Lussemburgo	22 gennaio	2001	25 febbraio	2002
Macedonia	23 maggio	2002 A	21 agosto	2002
Madagascar	16 gennaio	2002 A	16 aprile	2002
Malawi	27 febbraio	2009	28 maggio	2009
Malaysia	26 ottobre	2001	25 febbraio	2002
Maldive	3 settembre	2002 A	2 dicembre	2002
Mali	25 marzo	2004	23 giugno	2004
Malta	22 dicembre	2003	21 marzo	2004
Maurizio	24 marzo	2003	22 giugno	2003
Messico	12 settembre	2007	11 dicembre	2007
Micronesia	27 novembre	2001 A	25 febbraio	2002
Moldova	5 dicembre	2006 A	5 marzo	2007
Monaco	3 aprile	2003	2 luglio	2003
Mongolia	24 giugno	2008	22 settembre	2008
Montenegro	23 ottobre	2006 S	3 giugno	2006
Mozambico	11 novembre	2010 A	9 febbraio	2011
Myanmar	30 gennaio	2012 A	29 aprile	2012
Namibia	1° ottobre	2007	30 dicembre	2007
Nauru	10 settembre	2004 A	9 dicembre	2004
Niger	25 agosto	2005	23 novembre	2005
Nigeria	24 maggio	2004	22 agosto	2004
Niue	22 dicembre	2003 A	21 marzo	2004
Norvegia	29 novembre	2001	27 febbraio	2002
Nuova Zelanda	8 giugno	2001	25 febbraio	2002
Tokelau	8 giugno	2001	25 febbraio	2002
Oman	19 gennaio	2005	19 aprile	2005
Paesi Bassi ^a *	13 novembre	2001	25 febbraio	2002
Pakistan	2 settembre	2005	1° dicembre	2005
Palau	29 maggio	2001 A	25 febbraio	2002
Panama	5 dicembre	2001	5 marzo	2002

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Paraguay	18 luglio	2006 A	16 ottobre	2006
Polonia	13 aprile	2006	12 luglio	2006
Portogallo	8 maggio	2006	6 agosto	2006
Qatar	29 gennaio	2009	29 aprile	2009
Regno Unito	12 ottobre	2001	25 febbraio	2002
Romania	17 novembre	2005	15 febbraio	2006
Ruanda	7 gennaio	2004 A	6 aprile	2004
Russia	14 dicembre	2005	14 marzo	2006
Saint Kitts e Nevis	8 gennaio	2009	8 aprile	2009
Saint Lucia	12 dicembre	2001	12 marzo	2002
Saint Vincent e Grenadine	11 maggio	2009 A	9 agosto	2009
Salomone, Isole	22 settembre	2011	21 dicembre	2011
Samoa	4 ottobre	2001	25 febbraio	2002
San Marino	23 aprile	2009 A	22 luglio	2009
Santa Sede*	5 maggio	2008 A	3 agosto	2008
São Tomé e Príncipe	19 novembre	2001 A	25 febbraio	2002
Seicelle	26 agosto	2002 A	24 novembre	2002
Senegal	8 ottobre	2003	6 gennaio	2004
Serbia	22 marzo	2005 A	20 giugno	2005
Sierra Leone	29 agosto	2001 A	25 febbraio	2002
Singapore	10 gennaio	2007 A	10 aprile	2007
Slovacchia	22 maggio	2002	20 agosto	2002
Slovenia	23 gennaio	2003	23 aprile	2003
Somalia	1° agosto	2001 A	25 febbraio	2002
Spagna	19 febbraio	2002	20 maggio	2002
Sri Lanka	27 novembre	2002	25 febbraio	2003
Stati Uniti	1° ottobre	2003	30 dicembre	2003
Sudafrica	11 novembre	2004 A	9 febbraio	2005
Sudan	18 maggio	2004 A	16 agosto	2004
Suriname	29 marzo	2006 A	27 giugno	2006
Svezia	28 marzo	2002	26 giugno	2002
Svizzera	28 agosto	2002	26 novembre	2002
Swaziland	16 dicembre	2005 A	16 marzo	2006
Tagikistan	7 maggio	2009 A	5 agosto	2009
Tanzania	6 dicembre	2002	6 marzo	2003
Thailandia	14 novembre	2006	12 febbraio	2007
Timor-Leste	16 settembre	2009 A	15 dicembre	2009
Togo	26 novembre	2001	25 febbraio	2002
Tonga	26 novembre	2003	24 febbraio	2004
Trinidad e Tobago	29 ottobre	2003	27 gennaio	2004
Tunisia	16 maggio	2005 A	14 agosto	2005
Turchia	24 ottobre	2003	24 gennaio	2004
Turkmenistan	28 marzo	2008 A	26 giugno	2008

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Tuvalu	4 ottobre	2004	2 gennaio	2005
Ucraina	4 maggio	2007	2 agosto	2007
Uganda	27 luglio	2007 A	25 ottobre	2007
Ungheria	23 aprile	2002	22 luglio	2002
Unione europea	25 marzo	2002	23 giugno	2002
Uruguay	9 settembre	2003 A	8 dicembre	2003
Uzbekistan	31 ottobre	2006	29 gennaio	2007
Vanuatu	21 luglio	2011 A	19 ottobre	2011
Venezuela	22 dicembre	2006	22 marzo	2007
Vietnam	3 dicembre	2004	3 marzo	2005
Yemen	13 ottobre	2009 A	11 gennaio	2010
Zambia	11 ottobre	2007 A	9 gennaio	2008
Zimbabwe	1° marzo	2012 A	30 maggio	2012

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: <http://treaties.un.org/> oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

^a Al Regno in Europa.
